**Cass. Civ., sent. 05/05/2017 n. 10904**

1. In tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è di per sè sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali potersi desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, senza che possa dirsi sussistente un danno *in re ipsa*, in difetto  di specifica allegazione di un discredito determinato dalla compromissione della reputazione personale e professionale-commerciale.

Conformi:

- Cass. 11/10/2013 n. 23194

- Cass. 24/09/2013 n. 21865

- Cass. 16/02/2012 n. 2226

- Corte d’Appello di Milano sentenza 22/07/2020